

## REGOLAMENTO (CE) N. 768/2009 DEL CONSIGLIO

del 17 agosto 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1890/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari, tra l'altro, del Vietnam

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»<sup>(1)</sup>), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1890/2005 del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari, tra l'altro, del Vietnam. Detto regolamento è denominato di seguito «regolamento iniziale» e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

## 2. Domanda di riesame

- (2) Una domanda di riesame intermedio parziale («il presente riesame») ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stata presentata da Header Plan Co. Ltd, un produttore esportatore vietnamita di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile («il richiedente» o «HPV»). La domanda si limitava all'esame del dumping concernente il richiedente.
- (3) Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per compensare il dumping, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. Il richiedente ha in particolare fornito elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e per il trattamento individuale. Inoltre, in assenza di vendite sul mercato interno, un confronto tra i suoi costi di produzione e i prezzi all'esportazione nella Comunità lasciava apparire un margine di dumping notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura.

## 3. Inchiesta

- (4) Il 13 agosto 2008, avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova *prima facie*, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(3)</sup>.
- (5) Il riesame ha riguardato soltanto il dumping in relazione al richiedente. L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU C 206 del 13.8.2008, pag. 12.